

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il decreto "anti-crisi" (D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28/01/2009 n.2) ha modificato l'art. 13 del D.L. 472 del 1997 ovvero il ravvedimento, disponendo una **riduzione delle sanzioni** per sanare le irregolarità tributarie.

Nello specifico si versa:

- **1/12 (prima era 1/8) del minimo** in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, nel caso sia eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla violazione (il cosiddetto: ravvedimento breve);
- **1/10 (prima era 1/5) del minimo** nel caso la regolarizzazione sia eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, in assenza di dichiarazione, entro 1 (uno) anno (il cosiddetto: ravvedimento lungo);
- **1/12 (prima era 1/8) del minimo** in caso di omessa dichiarazione se presentata entro 90 (novanta) giorni.

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 29 novembre 2008. E' reso applicabile il principio del "**favor rei**" quindi le nuove disposizioni normative si applicano a tutte le violazioni ravvedute da quella stessa data anche esse siano state commesse precedentemente.